

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4676

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 ottobre 2011 (v. stampato Senato n. 2422)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

DIVINA, PITTONI

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2011*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

